

ORIGINALE

N° 412/2023 Reg. SENTENZE

DEPOSITATA il 27 FEB 2023

IRREVOCABILE il _____

N. 2255/20 R.G. Tribunale
N. 5126/19 R.G. notizie di reato

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Francesco MARINO - all'udienza pubblica del giorno 22.02.23 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di: [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED]

Libero assente

Difensori di fiducia Avv. [REDACTED] e [REDACTED] entrambi Del Foro di [REDACTED]

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dall'art. 2 D.Lvo 10.03.2000 n. 74, per avere, agendo nelle qualità di amministratore e legale rappresentante della società [REDACTED] Srl con sede legale in [REDACTED] v. [REDACTED], [REDACTED] esercente attività di fabbricazione di prodotti in [REDACTED], indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi ed Iva relative all'anno di imposta 2015 elementi passivi

fitizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla soc. [redacted] srl di [redacted] e segnatamente, avvalendosi - annotando in contabilità il 29.05.2015 - della fattura n. 45 del 07.07.2015 emessa dalla citata [redacted] srl per la cessione di [redacted] per un imponibile di euro 50.000,00 e IVA 11.000,00 relativa a operazione inesistente.
In Pescara il 27.09.2016

b) del delitto p. e p. dall'art. 8 D.lgs. 74/2000 per avere, avendo nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società [redacted] esercente attività di fabbricazione di prodotti in [redacted] al fine di evadere o di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso nei confronti della [redacted] la fattura [redacted] per la cessione di Autogru usata [redacted] per un imponibile di euro 270.000,00 e IVA 59.400,00 relativa ad operazioni inesistenti.
In Pescara, il 15.06.2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della Dr.ssa ROMILIO
- Avv.ti [redacted], per l'imputato

Le parti hanno concluso come da verbale.



FATTO E DIRITTO

Nel corso di una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza di [redacted] nei confronti della [redacted] s.r.l. l'attenzione degli inquirenti si concentrò su una operazione commerciale consistente nell'acquisto di un autogru usata matricola [redacted] acquistata dalla [redacted] s.r.l. per il prezzo di 50.000,00 euro + 11.000,00 euro di IVA in data 07/05/2015 e successivamente rivenduta alla [redacted] il 15/06/2015 per l'importo di euro 270.000 + 59.400 euro di I.V.A. Entrambi i passaggi sono stati ricostruiti sulla base delle risultanze documentali, giacché sono state acquisite le fatture di acquisto e vendita, iscritte nella contabilità aziendale della [redacted] s.p.a.

Come si evince dal processo verbale di constatazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste [redacted] la congettura accusatoria è che si tratti di due fatture che si riferiscono ad operazioni inesistenti, tanto quella in entrata (l'acquisto dell'autogru da [redacted] s.r.l.) quanto quella in uscita (la vendita dello stesso mezzo a [redacted] s.p.a.), cosicché all'odierno imputato, legale rappresentante pro tempore della [redacted] s.p.a. è stato contestato sia il delitto di cui all'art. 2) D.Lgs. n.74/2000, con riferimento all'acquisto del mezzo, che quello di cui all'art.8 della stessa legge, con riferimento alla vendita dello stesso. L'ipotesi accusatoria poggia sulla base di tre elementi indiziari: a) la mancanza di contratti di acquisto e vendita in forma scritta; b) la mancata stipula di polizza assicurativa R.C. sul mezzo di cantiere; c) la mancata iscrizione al P.R.A. del mezzo.

Tuttavia, la rilevanza probatoria degli indizi individuati dagli inquirenti non pare sufficiente a supportare efficacemente l'ipotesi accusatoria, posto che la particolare tipologia della macchina operatrice oggetto dell'acquisto e successiva rivendita da parte della [redacted] s.p.a. non prevede l'obbligo di iscrizione al P.R.A. e, conseguentemente, la forma scritta del contratto *ad substantiam* ovvero *ad probationem*. (cfr. dep. teste [redacted]). Quanto alla mancata stipula del contratto di assicurazione R.C., lo stesso è necessario soltanto ove il mezzo debba circolare su strada aperta, non quando sia impiegato esclusivamente su cantiere, che è area privata e dove non è prescritta l'assicurazione obbligatoria per la circolazione su strada (dep. teste [redacted]).

La Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo il ricorso proposto da [redacted] contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta della verifica effettuata dalla G.d.F. ed il Tribunale non può che convenire con le argomentazioni della Commissione, trattandosi di elementi indiziari non sufficienti a desumere l'inesistenza oggettiva dell'operazione proprio per le ragioni illustrate in dibattimento dal teste [redacted] già menzionate.

A ciò deve aggiungersi che non vi è nemmeno evidenza che l'autogru oggetto del processo non sia stata effettivamente nella disponibilità della [redacted], mentre invece dalle dichiarazioni rese dal teste

██████████, dipendente della ██████████, si evince che la macchina operatrice fu effettivamente utilizzata da una società in due diversi cantieri (cfr. dep. teste ██████████).

Da ultimo, risulterebbe anche difficile comprendere la logica che avrebbe ispirato l'operazione complessiva ipotizzata dalla G.d.F., atteso che la società ██████████ in tal modo ha esposto una notevole plusvalenza, puntualmente recuperata a tassazione (cfr. dep. teste ██████████), a meno di non considerare la ██████████ una società "cartiera", ossia un soggetto che non svolge attività economica, ma è votato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di attribuire vantaggi fiscali ad altri soggetti economici, assumendo in proprio obbligazioni tributarie che è destinata a non adempiere. Nel caso della ██████████ viceversa, la verifica compiuta dalla G.d.F. non ha rilevato alcuna anomalia nell'attività dell'impresa che possa far inferire tale conclusione.

Ne consegue che l'imputato debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

██████████ alla imputazione a lui ascritta in rubrica perché il fatto non sussiste.

Pescara 22/02/2023

Il giudice



Depositato in cancelleria

27 FEB 2023

Il Funzionario Giudiziario

██████████ inione

al P.M. II
COMUNICATO
al P.G. II 09/03/2023